

LXXVII^a SEDUTA

LUNEDI 21 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari:

(Nomina a commissario dei senatori Schanzer e Berio per il Consiglio Superiore coloniale; dei senatori Lucioli, Bonardi e Broglia per la Cassa depositi e prestiti). 2487

Congedi 2486

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati » (1299). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2488

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 » (1303) — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2488

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra » (1342) — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2488

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina » (1348). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2489

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita "La Fenice", con sede in Vienna » (1375). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2489

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo » (1377). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2489

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento » (1378). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2489

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori premilitari e post-militari » (1379). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2490

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia » (1380). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2490

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito » (1381). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2490

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria » (1385). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2490

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda » (1405). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2506

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia » (1407). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2506

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie » (1408). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2507

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, conte-

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Pironti ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Roma, 19 dicembre 1936-XV.

« Ho ricevuto la copia, cortesemente trasmessami, del resoconto della seduta del 15 corrente, nella quale l'E. V. partecipò al Senato la notizia della repentina e dolorosa perdita del mio Genitore, senatore Alberto Pironti.

« A nome anche della mia famiglia, ringrazio sentitamente l'E. V. della commemorazione fatta del venerato mio Padre in quella seduta, rinnovando i sensi di sincera, commossa gratitudine per la viva parte presa da V. E. e dalla onorevole Assemblea al tragico lutto mio e dei miei, colpiti d'improvviso nei più sacri affetti.

« Con devoto ossequio

Dev.mo

Silvio Pironti ».

Nomine di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che in adempimento al mandato conferitomi nella seduta del 30 aprile 1934, ho confermato i senatori Schanzer e Berio nella carica di membri del Consiglio Superiore Coloniale per il biennio 1937-1938 e i senatori Luciolli, Bonardi e Broglia nella carica di commissari alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1937.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura di un elenco di relazioni pervenute alla presidenza.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Dagli Uffici centrali:

Ricostituzione di sette Comuni in provincia di Campobasso (1459). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. JOSA.

Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX (1483). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore BODRERO.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli

e del Banco di Sicilia (1461). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SCOTTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI (1500). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume (1501). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SCOTTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-1937 (1502). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo (1403). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro (1404). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche (1467). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539 riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali (1495). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1504). — Rel. MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria (1468). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (1402). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FOSCHINI.

Annuncio di interrogazione

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura di un'interrogazione pervenuta alla Presidenza con richiesta di risposta scritta.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Al ministro dell'interno per sapere se non ritenga necessario di ordinare che, ad ogni effetto legale, la prova della tubercolina col metodo classico sul bestiame bovino da latte sia eseguita con un'unica qualità di tubercolina, rispondente alle norme regolamentari, prodotta da un laboratorio di riconosciuta autorità; e ciò per evitare che si ripeta il deplorabile caso di prove eseguite su di uno stesso bestiame con risultati opposti.

ABBIATE.

Discussione su un elenco di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul terzo elenco di petizioni.

Prego il relatore senatore Josa di voler riferire sulla petizione del signor Carlo Grusovin il quale fa voti per la sistemazione di alcuni casi specialissimi di dentisti pratici delle Venezia.

JOSA, relatore. Mi rimetto alla relazione, con la quale è proposto per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposte della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice. La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

PRESIDENTE. La seconda petizione è stata presentata dal cav. Giuseppe Martinelli, primo capitano dei Reali carabinieri a riposo, il quale si duole che sia stato respinto un suo ricorso alla Corte dei conti, diretto ad ottenere la indennità di quiescenza che egli afferma spettargli in seguito a lesioni riportate in servizio. In assenza del relatore Casoli, prego il senatore Josa di riferire su questa petizione.

JOSA. Anche per questa petizione la Commissione, pone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati » (N. 1299). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, contenente norme per la disciplina della vendita al pubblico dei filati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 » (Numero 1303). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra » (N. 1342). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina » (Numero 1348). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita "La Fenice", con sede in Vienna » (N. 1375). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita "La Fenice", con sede in Vienna ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo » (N. 1377). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936 - Anno XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento » (N. 1378). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari » (N. 1379). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia » (N. 1380). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, riguardante la esten-

sione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito » (N. 1381). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936 - Anno XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria » (N. 1385). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del tribunale di Littoria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia » (N. 1386). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 29 ottobre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il vigente regolamento 20 dicembre 1841 per impedire i danni recati alla laguna di Venezia, approvato dal Governo dell'ex Impero Austro-Ungarico;

Ritenuta la necessità di aggiornare il detto Regolamento, e di apportarvi alcune aggiunte dirette ad armonizzare gli interessi della conservazione del regime idraulico della laguna con quelli della produzione lagunare e valliva;

Uditi il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le unite norme di polizia della laguna di Venezia, viste d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 — Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI GIGLI — ROSSONI — SOLMI —
BENNI — THAON DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guaradasigilli*: SOLMI.

Norme relative alla polizia della laguna di Venezia.

TITOLO I. — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (Conca del Cavallino) alla foce del Brenta (Conca di Bron-dolo) ed è compreso fra il mare e la terra ferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terra ferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

Art. 2.

Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e, con l'esclusione indicata dall'articolo seguente, la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con la laguna stessa.

Per la esplicazione delle funzioni demandategli dalle presenti norme il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio civile di Venezia, il quale, agli effetti delle presenti norme, ha giurisdizione su tutta la laguna.

Art. 3.

La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'amministrazione marittima.

In detti canali e zone la navigazione va regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna del Regno.

Art. 4.

L'ufficio del Genio civile, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, procederà al rilevamento di tutte le opere esistenti in laguna indicando specificatamente le opere legittime e le abusive.

Espletata poi la procedura segnata dal successivo articolo 67, sarà compilato, a cura dell'Ufficio suddetto, l'elenco di tutte le opere esistenti sia legittime che legittimate.

L'elenco sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su parere del Magistrato alle acque e sentito il Comitato di magistratura, e sarà comunicato agli uffici del Catasto.

CAPO I. — NORME PER IMPEDIRE CHE VENGA DIMINUITA L'AMPIEZZA O LA PROFONDITÀ DELLA LAGUNA O POSTO IMPEDIMENTO AL MOVIMENTO LIBERO DELLA MAREA.

Art. 5.

Salvo quanto dispongono gli articoli 27 e 46, dentro la conterminazione lagunare è proibito costruire argini, rilevati di terra o macere, steccati di legno, e di produrre qualsivoglia altro impedimento di qualunque elevatezza od estensione.

Art. 6.

Gli argini, che attualmente esistessero in base ad antecedenti concessioni, o per antico titolo, sono tollerati, ma senza facoltà di rialzarli, di estenderli e nemmeno di ingrossarli. Ed in caso che siano guasti, se si voglia restaurarli, deve esserne chiesta autorizzazione al Magistrato alle acque.

L'autorizzazione di detto Istituto ad eseguire i restauri rimane limitata alla esecuzione delle opere occorrenti a che gli argini si mantengano atti all'uso per il quale furono consentiti.

Sono da ritenersi abusivi gli argini non costruiti in virtù di formale concessione, o che risultassero tali anche soltanto per forma e dimensioni in confronto alle risultanze del rilievo eseguito nel 1843-1844 a cura dello Stato.

Tali argini abusivi devono essere demoliti, salvo la sanatoria di cui all'articolo 67.

Art. 7.

Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia.

Art. 8.

È proibito circondare qualsiasi parte della laguna con ripari o difese di qualunque specie, ancorchè non fossero continui, o non ne fosse impedito il passaggio dell'acqua; le eccezioni tollerate, che si riferiscono ai bacini vallivi, sono dichiarate nel Capo IV di questo titolo.

Art. 9.

Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere state mai diverte da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque, il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulla derivazione delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna.

Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.

Art. 10.

Chi possiede una casa, un orto, o qualsivoglia altro terreno elevato, circondato o in margine alla laguna, deve impedire che le sponde scoscendano, e perciò deve munire queste con adeguate opere di difesa. Tali opere devono essere approvate dal Magistrato alle acque, ed essere mantenute continuamente in buono stato.

Art. 11.

Le fabbriche ed altre opere di ogni genere e natura, che modificano od alterino sostanzialmente la condizione attuale di qualunque parte della laguna, non possono essere eseguite senza speciale autorizzazione da darsi con decreto Reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Magistrato alle acque e il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

Art. 12.

Le opere che, con la loro struttura o posizione, non modificano, nè alterino sostanzialmente la condizione attuale della laguna e i lavori di ordinaria manutenzione di opere di qualsiasi natura e specie, esistenti in laguna, non possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque, che provvede, sentito, ove occorra, il Comitato tecnico di magistratura.

Art. 13.

L'occupazione della laguna, da farsi con le opere autorizzate a termini degli articoli precedenti, va in ogni caso limitata allo stretto necessario, e la struttura delle opere deve essere tale da apportare la minima alterazione al regime lagunare.

Comunque, all'occupazione deve corrispondere l'esecuzione di scavi di compenso, in località vicine, allo scopo di dare all'espansione delle normali maree una efficienza almeno pari a quella che viene ad essere sottratta. Le zone scavate devono, inoltre, essere alimentate da adeguati canali adduttori.

Art. 14.

In nessun caso può essere intrapreso un lavoro nell'ambito lagunare, fuori delle zone abitate sottoposte alla diretta vigilanza dei comuni di Venezia e Chioggia, anche se autorizzato e se concernente semplici restauri, senza che ne sia dato preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ufficio del Genio civile, affinché questo possa disporre per la necessaria sorveglianza.

Al preavviso sono tenuti in solido il committente e l'esecutore dei lavori.

Art. 15.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti circa le nuove costruzioni ed il mantenimento di quelle esistenti, non derogano e non pregiudicano quelle che fossero imposte dalla autorità militare per ragione di difesa, e dal Magistrato alle acque per la esecuzione e la tutela delle opere portuali e per tutto ciò che concerne il regime della laguna, e della autorità marittima nell'interesse della navigazione nei canali e zone di sua giurisdizione.

CAPO II. — NORME PER IMPEDIRE L'INTERRIMENTO, L'INGOMBRO E L'INQUINAMENTO DELLA LAGUNA.

Art. 16.

È vietato di fare qualunque interrimento od ingombro in qualsiasi parte della laguna.

Rispetto alle materie che gli usi civili rendono necessarie sgombrare dai luoghi ove si ammassano, devono essere osservate le norme seguenti.

Art. 17.

È vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possano inquinare le acque della laguna.

Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscono in laguna rifiuti atti a inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda eserci-

tare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione, secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita l'autorità sanitaria.

Art. 18.

Qualora per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canali fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:

a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) a provvedere in ogni caso almeno una volta all'anno, salvo termini più brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.

Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque farà depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza.

Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive e agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo, salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.

Art. 19.

Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni delle presenti norme.

La cernita ed il trasbordo delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e dalle abitazioni devono essere eseguite in apposite « cavane » da espurgarsi periodicamente con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 relativo alla lotta contro le mosche.

Il Magistrato alle acque, a mezzo dell'ufficio del Genio civile, vigila affinché siano osservate le prescrizioni del presente articolo.

Agli effetti della vivificazione lagunare e dell'igiene, i canali e rivi in consegna ai Comuni devono avere una profondità minima di almeno metri 1,20 sotto medio mare.

Art. 20.

È vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.

Salvo quanto dispone l'articolo 21, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare deve essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente Capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

Art. 21.

Chiunque intraprenda la esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza. Al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

Art. 22.

Le materie di rifiuto, salvo speciali autorizzazioni da darsi dal Magistrato alle acque che ne consentano il trasporto in luoghi diversi (orti, cortili, piazze e simili), devono essere depositate nei recinti (sacche) all'uopo destinati dal Magistrato stesso, con la osservanza delle norme contenute nel decreto del Capo del Governo richiamato nell'articolo 19.

Art. 23.

Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in guisa da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

A tal uopo la barca, appena caricata, deve essere condotta nel luogo stabilito per la ispezione del carico, dove un agente delegato dal Genio civile rilascia un bollettino in cui sono indicati l'altezza del bordo emergente detto « cao di banda » ed il luogo stabilito per lo scarico.

Ritirato il bollettino, la barca dev'essere condotta, senza deviazioni, al luogo indicato per lo scarico. Qui un altro agente accerta se essa conserva la immersione indicata nel bollettino, e, annotata su questo la eventuale minore immersione, lo ritira.

Lo stesso agente prescrive, caso per caso, le modalità da osservarsi nello scarico e nella distribuzione delle materie, e, dopo terminato lo scarico, rilascia al conduttore della barca una bolletta che attesta la regolarità dello scarico stesso.

Art. 24.

Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'articolo 22, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico.

Art. 25.

Nessuna barca carica di materiali di rifiuto può viaggiare in laguna prima del levar del sole, nè dopo il tramonto, nè sotto alcun pretesto può prendere alcuna direzione diversa da quella che deve tenere per munirsi del bollettino, ed, avutolo, per andare allo scarico assegnatole.

Art. 26.

Se i depositi di materie di rifiuto vengano fatti sopra fondi (sacche) di proprietà privata, l'Amministrazione può concludere accordi amichevoli onde tenere la sacca ricolmata per sè, ed, in caso di mancato accordo, il fondo privato potrà essere espropriato, seguendo le norme della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

L'Amministrazione può invece pattuire la restituzione della sacca ricolmata, ed in tal caso, chi ne rimane proprietario, è obbligato a cingerla stabilmente tutto all'intorno con le difese di cui all'articolo 10, in sostituzione alla palafitta od altra difesa provvisoria con cui viene protetta mentre la si va colmando.

Nel caso sia stato consentito il rialzamento di orti, cortili, piazze e simili, secondo il disposto dell'articolo 22, le difese verso la laguna devono essere convenientemente rialzate e, se occorre, irrobustite a cura e spese del proprietario del fondo.

Art. 27.

A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, la autorizzazione è data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme, o con la indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito.

L'apertura delle anzidette cave deve essere eseguita secondo le prescrizioni dell'articolo 38.

Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto e sempre sotto le discipline generali.

All'ufficio del Genio civile sono affidati la vigilanza sulla costruzione e demolizione dei casseri e l'accertamento del ripristino del fondo lagunare, anche entro l'ambito delle città lagunari.

Art. 28.

Non è permesso di dar carena, nè di lavare, spalmare o far altre operazioni attinenti al restauro dei bastimenti, fuori dei cantieri, senza autorizzazione del Genio civile. Per ottenere l'autorizzazione l'interessato deve depositare congrua cauzione per garantire la riparazione dei danni che fossero arrecati alla zona lagunare.

L'autorizzazione va subordinata alle prescrizioni dell'autorità marittima, quando le indicate operazioni debbano compiersi in zona di sua giurisdizione.

Le stesse disposizioni valgono per la demolizione dei bastimenti e dei natanti in genere.

Per gli interrimenti cagionati dai lavori suddetti si applicano le disposizioni del precedente articolo 18.

Art. 29.

Il carico e lo scarico della zavorra dei bastimenti devono essere autorizzati dall'ufficio del Genio civile, o dall'autorità marittima nei canali e zone di sua giurisdizione, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie.

Se la località è di pertinenza privata, la domanda deve essere corredata dall'attestazione del consenso del proprietario. L'ufficio del Genio civile a richiesta dell'autorità marittima, quando di sua competenza, giudica sulla convenienza o meno di accettare la proposta stabilendo, se del caso, altra località.

Le operazioni di carico, scarico e trasporto della zavorra, sono soggette alle disposizioni degli articoli 20 e seguenti delle presenti norme.

Art. 30.

Per gli appostamenti ordinari di zattere di legname occorre apposita autorizzazione da rilasciarsi dall'autorità competente, sentito l'ufficio del Genio civile.

Detta autorizzazione deve indicare il periodo di validità, e non può mai consentire che le zattere entrino nei canali e rivi interni della città, nè che si appostino alla loro imboccatura.

È vietato di tenere le zattere in acqua più di dieci giorni.

Per gli interrimenti cagionati dalla demolizione delle zattere, e per i danni che lo scarico dei legnami può arrecare alle rive, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 delle presenti norme, o quelle vigenti sulla polizia dei porti, quando si tratti di canali e zone soggetti a giurisdizione marittima.

CAPO III. — NORME SULLE COLTIVAZIONI E UTILIZZAZIONI DEI TERRENI
COMPRESI NEI RECINTI DELLA LAGUNA.

Art. 31.

È vietato dissodare e mettere a coltura i terreni, qualunque sia la loro altezza rispetto alla marea, ad eccezione di quelli formanti isole propriamente dette, difese da marginamento, e del litorale compreso fra il mare e la laguna.

Il divieto si estende anche ad altri rilevati situati in mezzo alle « barene ».

Art. 32.

Sono del pari proibite, fuori delle isole e dei litorali suddetti, le piantagioni di qualunque specie, o cedue, o di alto fusto, ed ogni qualità di rimboschimento.

Art. 33.

È proibito il pascolo tanto sulle scarpate degli argini di conterminazione, quanto sulle « barene » e sulle « motte ».

Art. 34.

Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare.

Art. 35.

È permesso di falciare le brule (giunco acuto), le erbe spontaneamente nascenti sulle « motte », sui terreni alti e sulle « barene ».

Il taglio di queste erbe e giunchi è assoggettato ad una autorizzazione, che viene rilasciata dal Genio civile e nella quale devono essere particolareggiatamente specificate le zone cui essa si riferisce.

Qualora il taglio debba effettuarsi su terreni di proprietà demaniale, la Regia Intendenza di finanza, prima della stipulazione dei contratti di affidanza o degli atti di concessione, sente l'ufficio del Genio civile, il quale provvede a dettare le norme da introdurre negli atti stessi, in armonia con le prescrizioni delle presenti norme.

Art. 36.

Le erbe tagliate e le brule debbono trasportarsi o a schiena di uomini o a mezzo di barche, essendo vietato ogni carreggio e movimento di animali dentro la laguna. È altresì vietato il deposito di detto materiale, sia anche provvisorio, sugli argini.

Art. 37.

Il trasporto delle erbe e brule falciate e lo sgombrò delle barene devono compiersi nei sette giorni successivi al taglio.

Gli agenti devono intimare ai trasgressori lo sgombrò entro un periodo di altri tre giorni, trascorsi i quali si provvede di ufficio alla rimozione dei depositi od alla loro distruzione a spese dei trasgressori.

Art. 38.

Non si può eseguire, se non con speciale autorizzazione del Magistrato alle acque e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, l'estrazione di argille e torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso esse debbano servire.

Il trasporto nell'ambito della laguna delle argille e torbe è soggetto alle discipline di cui al Capo II delle presenti norme, in quanto applicabili.

Art. 39.

Compiuta l'estrazione di argille o torbe, di cui all'articolo precedente, le materie non utilizzabili escavate e ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse. È proibito peraltro gettare nelle cave rovinacci e materiale di altra specie.

Le cave devono essere costantemente poste in comunicazione col più vicino ghebbò o canale lagunare.

CAPO IV. — NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN LAGUNA.

Art. 40.

La pesca in laguna si esercita o nel campo libero della laguna o nei suoi canali, od in quei bacini determinati di essa che si chiamano « valli ». Essa è soggetta, oltre che ai vigenti regolamenti sulla pesca in genere, alle seguenti prescrizioni nell'interesse della conservazione della laguna, fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.

Art. 41.

Nella laguna la pesca si può esercitare in due modi:

- a) in forma vagantiva, cioè con reti, rezzole o tratte, nasse, lenze, ecc.
- b) in forma stabile e con allevamento stagionale di varie specie ittiche in alcuni determinati bacini vallivi opportunamente recinti e muniti di cogolarie (volgarmente cogolere o cogòli), la cui legittima esistenza fu accertata col catasto compilato nel 1843-1844.

Art. 42.

È permessa la pesca vagantiva in ogni bacino, lago, stagno, canale ed altro qualunque spazio inondato dalla laguna, tranne che nelle valli dove è ammessa la pesca in forma stabile con autorizzazione annuale di chiusura.

È però proibito aiutare la pesca vagantiva con qualsiasi specie di chiusura di pali, paline, grisuoie ed altro che comunque interrompa o rallenti il libero corso delle acque e la navigazione.

Art. 43.

È parimenti proibito assicurare le rezzole o tratte di rete, con sassi, mattoni, ed altri materiali del genere che possano poi essere gettati in laguna, ovvero riversare in acqua il fango, le erbe ed i rottami portati su dalle reti.

Art. 44.

Le zone lagunari dove in base a titoli riconosciuti è consentito esercitare il diritto esclusivo di pesca in forma vagantiva, devono essere delimitate da una linea di confine, mediante segni inamovibili, corrispondenti ai titoli stessi sui quali il diritto è fondato.

Art. 45.

Le valli dove può esercitarsi la pesca in forma stabile devono essere normalmente aperte e soggette alle norme comuni a tutta la laguna.

Tuttavia, in casi eccezionali, su domanda degli utenti, il Magistrato alle acque può accordare la loro temporanea chiusura.

Tale autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno.

Le opere occorrenti per la chiusura devono essere eseguite sotto la vigilanza del Genio civile.

Art. 46.

Intorno alle valli, di cui viene autorizzata la temporanea chiusura, sono tollerati solo quegli argini di antica istituzione che, a giudizio insindacabile del Magistrato alle acque, si rendono necessari perchè la chiusura stessa e la istituzione delle cogolarie possano conseguire il loro effetto.

Per la forma, natura e dimensioni degli argini come per la loro manutenzione valgono le prescrizioni del precedente articolo 6.

Art. 47.

La chiusura annuale delle valli, autorizzata ai sensi dell'articolo 45, non può ad ogni modo cominciare normalmente prima del 10 aprile nè protrarsi oltre al 15 gennaio. Per il 16 gennaio le valli devono essere riaperte finchè sia concessa nuova autorizzazione di chiusura. È tuttavia lasciato in facoltà del Magistrato consentire proroghe al termine di riapertura delle valli quando eccezionali esigenze della economia nazionale, o eccezionale andamento stagionale, da accertarsi a insindacabile giudizio del Magistrato, lo consiglino.

Art. 48.

La chiusura delle valli deve essere eseguita con uno steccato di pertiche piantate sul fondo lagunare alla distanza non inferiore a mezzo metro l'una dall'altra, lungo la linea delle chiusure degli anni antecedenti, ove esistono le « scasse », cioè i residui delle vecchie pareti. Alle pertiche si appoggia una parete semplice di cannicci, volgarmente chiamata « grisuoia »: la parete doppia di grisuoie è permessa dal 10 aprile al 31 agosto, soltanto attraverso i canali ed i ghebbi e lungo le sponde ed i fianchi delle cogolere e fino a metri 0,40 sotto la comune alta marea.

Potranno essere usate griglie metalliche in sostituzione delle « grisuoie ».

Art. 49.

Ove gli agenti rilevino che la chiusura della valle è stata effettuata in modo non conforme alle prescrizioni suddette devono provvedere senz'altro alla demolizione dell'opera.

Della constatata infrazione al disposto del precedente articolo e della demolizione eseguita deve essere redatto apposito verbale a tutti gli effetti del titolo II delle presenti norme.

Art. 50.

È proibito ogni lavoro di terra e legname avente lo scopo di rincalzare il piede delle grisuoie e render la chiusura delle valli più forte (cavallotti, argini, ridossi di terra, zolle ed altro).

È vietato altresì di interrompere in qualsiasi altro modo e sito il corso dell'acqua nei canali e ghebbi, loro cime e code, all'infuori delle traversate con cogolere.

Art. 51.

Sopra uno dei canali che danno accesso dalla laguna libera nella valle, deve essere lasciata nella parete di grisuoie che lo attraversa, una larga almeno metri tre, che deve essere aperta al presentarsi della barca degli agenti, ai quali deve essere lasciato libero l'ingresso per visitare la valle in qualunque epoca e in qualunque ora.

Art. 52.

Al finire del periodo durante il quale è concessa la chiusura, la valle si riapre disfacendo ogni recinzione con lo spiantare le grisuoie dai paludi.

Nei canali e ghebbi, come pure sulle sponde delle cogolere, le grisuoie devono essere tagliate con le mannaie d'acqua a livello del fondo, onde non resti impedimento al libero corso delle maree, pur lasciando sussistere il fondamento del nuovo impianto da farsi l'anno successivo.

Art. 53.

Gli utenti che intendessero modificare i sistemi di chiusura e recinzione descritti all'articolo 48, con o senza spostamenti del tracciato, debbono avanzare regolare domanda al Magistrato alle acque, corredata dai disegni dimostrativi.

Detto Istituto, accertata la legittimità della esistenza della valle, può autorizzare, sentito il proprio Comitato tecnico, l'esecuzione delle opere, sempre quando ne derivi un evidente beneficio al regime idraulico della laguna.

Art. 54.

Indipendentemente da qualsiasi iniziativa privata e dalla esecuzione di qualsiasi opera, ove ragioni igieniche lo richieggano, il Magistrato alle acque, sentita l'autorità sanitaria, può provvedere all'apertura di nuovi varechi ed all'ampliamento di quelli esistenti, avuto riguardo di turbare il meno possibile l'esercizio della pesca.

Art. 55.

Nelle valli che non sono alimentate efficacemente dall'acqua di marea è fatto obbligo agli utenti, ai fini igienici, di adottare un dispositivo particolare che permetta abbondanti e rapide immissioni di acqua salsa ad ogni periodo di alta marea sigiziale da marzo a novembre inclusi.

Il dispositivo deve essere approvato dall'ufficio del Genio civile.

Art. 56.

Le valli di cui viene autorizzata la temporanea chiusura ai fini dell'esercizio della pesca, possono essere vivificate con un filo d'acqua dolce, purchè gli utenti posseggano all'uopo un titolo legittimo speciale.

Coloro che siano sprovvisti di tale titolo devono ottenere apposita concessione dal Magistrato alle acque, a termini del precedente articolo 9.

In ogni caso, sia per le antiche concessioni, sia per le nuove, tali erogazioni sono sottoposte alle discipline sancite dalle leggi sulle derivazioni, e saranno eseguite con canale coperto, modulato all'incile, in relazione all'acqua da erogarsi, e costruito in modo da impedire gli interrimenti in laguna.

Anche le erogazioni esistenti devono essere modificate in conformità.

Tali erogazioni, ai fini antimalarici, devono inoltre essere disciplinate in modo che durante i mesi da aprile a tutto dicembre, permanga in ogni punto della valle un titolo di salsedine non inferiore al due per cento (2 %) in cloruro di sodio.

Agli utenti di erogazioni, che posseggano un antico titolo legittimo e che in base al disposto del presente articolo sono obbligati a modificare le opere di adduzione, potrà essere accordato sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici un contributo non superiore al 50 per cento della spesa all'uopo sostenuta, nei limiti di quella prevista nel progetto approvato dal Magistrato alle acque.

In ogni caso le opere sono assoggettate alle prescrizioni dell'articolo 14.

Art. 57.

L'erezione di un « casone » o di più « casoni » minori sul margine di ogni valle da parte di chi ha nella valle stessa diritto d'uso, è autorizzata dal Magistrato alle acque, il quale, a suo esclusivo insindacabile giudizio, ne stabilisce il numero e la capacità, in relazione all'esercizio del diritto suddetto.

I « casoni » devono essere eretti sopra terrapieni riparati da opere di margina-mento, secondo le prescrizioni dell'articolo 10.

Art. 58.

Le predette norme che regolano l'esercizio della pesca in forma stabile valgono anche per quelle valli sulle quali si esercitano legittimamente diritti esclusivi.

Art. 59.

È assolutamente vietata la pesca, in qualunque modo essa si eserciti, di mol-luschi e crostacei di qualsiasi natura, in vicinanza delle scogliere che proteggono le opere dei porti e dei litorali, come sono gli speroni, i murazzi, i moli, le dighe, non-chè in quelle località prossime ai centri abitati per le quali è fatto divieto dal rego-lamento comunale d'igiene.

Art. 60.

Le disposizioni contenute in questo Capo non escludono l'adempimento, in quanto siano compatibili con le presenti norme, di quelle altre che sono emanate dalle competenti autorità sia per ciò che riguarda le autorizzazioni da accordarsi per la pesca vagantiva, sia per le epoche a cui si limita, onde impedire la distruzione del pesce o per altri rispetti.

TITOLO II. — PENE E SANZIONI CIVILI

Art. 61.

I contravventori alle norme contenute nel titolo precedente sono puniti con l'ammenda fino a lire 3000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 62.

Agli effetti dell'articolo 196 del Codice penale, coloro che hanno persone soggette alla loro autorità direzione e vigilanza, sono tenuti a fare osservare dalle persone medesime le disposizioni delle presenti norme, per la cui osservanza è stabilita la pena dell'ammenda.

Art. 63.

L'accertamento delle violazioni delle presenti norme è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, ai vigilanti agenti giurati ed impiegati addetti alla laguna.

Il rapporto contravvenzionale è inviato, per il tramite dell'ufficio del Genio civile, al Magistrato alle acque, il quale, riconosciutane la regolarità, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei canali e zone di giurisdizione marittima, nei quali nulla è innovato in quanto concerne la giurisdizione civile, penale e contenziosa dell'autorità marittima.

Art. 64.

Ai contravventori alle disposizioni relative alla pesca nelle valli e al regime per esse fissato nelle presenti norme, può essere negata l'autorizzazione di chiusura per la stagione successiva a quella in cui la contravvenzione fu elevata.

Art. 65.

Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose, è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'ufficio del Genio civile, e quando sussistano ragioni di competenza, anche l'autorità militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti.

Scorso inutilmente il termine stabilito, i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato, dall'ufficio del Genio civile.

In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque può nella stessa ordinanza di cui al primo comma di questo articolo, disporre che i lavori siano immediatamente eseguiti d'ufficio.

Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario, nelle ipotesi previste dal 2° e dal 3° comma del presente articolo, si applica l'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

TITOLO III. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 66.

Per motivi igienici di rilevante importanza può essere consentita, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, l'utilizzazione agraria e valliva di determinate zone lagunari, ora legittimamente chiuse o semichiuse con argini permanenti, purchè l'utilizzazione si possa ottenere migliorando l'attuale regime d'espansione della marea.

L'utilizzazione è autorizzata dal Magistrato alle acque, sentito il Comitato tecnico della magistratura nonchè l'autorità sanitaria, e previo il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 67.

Entro il termine di un anno, indicato nel precedente articolo, il Magistrato alle acque, sentito il Comitato tecnico di magistratura e l'autorità sanitaria, e previo il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, può accordare in tutto o in parte la sanatoria per le zone già poste a coltura agraria o valliva e per le quali non esistano titoli legittimi, semprechè non ne risulti nocumento al buon regime idraulico lagunare, e subordinatamente all'esecuzione di opere che valgano a migliorare il regime stesso e le condizioni igieniche in confronto allo stato precedente alla messa in coltura.

Dell'accordata sanatoria, che viene data solo agli effetti tecnici, sarà fatta comunicazione alla Intendenza di finanza a tutela eventuale della proprietà demaniale.

Gli utenti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme usassero sistemi di chiusura delle valli da pesca non conformi alle disposizioni indicate all'articolo 48, devono farne denuncia entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme.

Il Magistrato alle acque, accertata la legittimità dell'esistenza della valle, può accordare la sanatoria in tutto o in parte, purchè i sistemi usati abbiano migliorato o almeno non peggiorato il regime idraulico della laguna.

Le opere contemplate dal presente articolo, per cui non sia stata accordata la sanatoria, devono essere demolite entro il termine che sarà stabilito dal Magistrato alle acque, salvo, in caso di rifiuto, la demolizione di ufficio a spese degli utenti. Per quest'ultima si provvede al ricupero nei modi di cui all'ultimo comma dell'articolo 65.

Art. 68.

Entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme gli stabilimenti industriali che defluissero in laguna rifiuti che ne inquinino le acque, devono presentare domanda di concessione per l'applicazione dei dispositivi depuratori di cui all'articolo 17.

In caso di inadempienza le opere necessarie sono eseguite d'ufficio a cura del Magistrato alle acque a carico delle Ditte inadempienti. Al ricupero delle spese si provvede nei modi di cui all'ultimo comma dell'articolo 65.

Art. 69.

Le disposizioni delle presenti norme si estendono, in quanto applicabili, alle lagune di Marano e di Grado.

Il Magistrato alle acque esercita i suoi poteri di polizia su di esse, valendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
(come da decreto in data 18-6-1936-XIV)

Il Ministro dei lavori pubblici

COBOLLI GIGLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LEICHT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEICHT. Onorevoli colleghi, non senza molta esitazione ho chiesto di parlare su questo disegno di legge, perchè si tratta di una materia ardua non solo dal lato tecnico, ma anche dal lato giuridico. Il disegno di legge, come il nostro illustre relatore, particolarmente competente in questo campo, ha mostrato nella sua ottima relazione, è stata lungamente elaborata da una Commissione composta in parte di tecnici, in parte di giuristi, che hanno ripresa tutta questa materia che era disciplinata, come molti di voi sanno, da un regolamento austriaco risalente al 1841: un regolamento che fu chiamato « provvisorio » e durò quasi un secolo!

Il nostro relatore ha dato lode al governo austriaco per aver fatto questo, che si chiamò regolamento, ma in realtà fu una vera e propria legge, perchè in Austria il termine di « regolamento » aveva un significato diverso dal nostro. In realtà però il Governo austriaco fece in gran parte una semplice opera di coordinamento, perchè raccolse in un sol testo norme che erano state emanate dal governo veneziano attraverso molti secoli, particolarmente dopo che tutta la materia dei fiumi e della laguna era stata demandata al Magistrato delle acque, istituito poco dopo il 1500 dalla Repubblica: nome ed istituto che sono stati felicemente rinnovati dal Regno d'Italia.

Questa materia ha un'importanza grandissima perchè alla sanità della laguna di Venezia è legata la salute di tutta la popolazione che vive nello estuario, compresa l'illustre città dei Dogi, ed inoltre perchè la libera circolazione delle acque nei canali della laguna è condizione necessaria perchè possa essere alimentato il porto di Venezia, porto che, come noi sappiamo, ebbe nel passato le più splendide vicende e anche oggi costituisce uno dei fattori più importanti per la vita economica della nazione.

Quali cure siano state date dal governo veneto alla laguna io non starò a dire, perchè dovrei fare un lungo discorso; ma basti che io ricordi che per la sua difesa si dovettero combattere tre specie di nemici: prima di tutto il mare, poi i fiumi che portavano nella laguna le loro colmate limacciose e minacciavano così di interrirla, e finalmente le usurpazioni dei privati che, dimentichi dell'interesse generale, cercavano di avvantaggiarsi, con l'estendere i terreni coltivati nella laguna stessa, col chiudere i canali, col fare insomma quello che loro conveniva, compromettendo così, sovente, l'interesse di tutti. Questa difesa portò come si sa, ad eliminare dalla laguna di Venezia, il Po, il Piave, il Brenta, il Sile e altri fiumi i quali minacciavano costantemente d'invalderla e di portarvi, insieme al loro limo, anche le acque dolci, che in breve tempo avrebbero potuto rendere inabitabili le terre bagnate da essa.

Quest'opera sapientissima della Repubblica di San Marco fu ripresa nel 1806 dal governo napoleonico, ma fu continuata poi con estrema fiacchezza dal governo austriaco che trascurò indegnamente gl'interessi di Venezia. È al Governo italiano, che si devono le opere più importanti fatte per la salute della laguna di Venezia, per mantenere aperti i porti che dal mare immettono nella stessa laguna ed i relativi canali; a questa opera costante a favore di Venezia, furono dovuti i lavori per il porto di Malamocco, compiuti nel 1872, per il porto del Lido fra il 1882 ed il 1910, e finalmente per il porto di Chioggia, lavori, questi ultimi, che furono condotti a termine di recente, le ultime opere sono del 1933, per volontà del Duce e per l'impulso dato dal Fascismo.

Il decreto-legge, del quale è chiesta ora la conversione in legge, ha una lunga storia, giacchè più volte fu tentata una riforma delle vecchie disposizioni contenute nel regolamento austriaco. Ho esaminato brevemente il progetto che era stato compilato nel 1888 per regolare la laguna di Venezia, non tanto per ragioni storiche, ma perchè su questo progetto, che non giunse mai ad essere tradotto in legge per l'opposizione soprattutto degli interessi locali, fu largamente discusso da una Commissione nominata a tale scopo da un grande ente di cultura veneziano, cioè dal Reale Istituto Veneto. Facevano parte della Commissione uomini eminenti, dei quali alcuni hanno fatto parte di questa Assemblea, come il De Giovanni per la parte igienica, Veronese per la parte idraulica, Molmenti, l'indimenticabile nostro collega, per la parte artistica, ed il mio venerato maestro Polacco per la parte legale. Ho riguardato questi lavori, perchè esaminano con una conoscenza di causa assai profonda tutti i problemi della laguna di Venezia, e soprattutto la parte dovuta al senatore Polacco, il quale, come ho detto, aveva studiato il lato giuridico, per vedere in quanta parte il decreto-legge che è oggi a noi proposto per la conversione in legge, risponda ai postulati avanzati dalla Commissione del 1888.

È da osservare a questo proposito che uno di essi, fra i principali, era già stato accolto colla istituzione del Magistrato delle acque, cioè di un'unica giurisdizione riguardante tutte le questioni della laguna, le quali in quell'epoca facevano capo invece a vari uffici.

Dal decreto-legge che oggi convertiamo in legge è stato risolto anche un altro problema, ed è quello dei diritti spettanti ai vari interessati sugli argini della laguna. Qui naturalmente sorgevano delle questioni di grande importanza che si dibattevano da molto tempo, perchè la laguna, questo è fuor di dubbio, è proprietà demaniale, e bisognava contemperare la demanialità con le concessioni fatte in parte dalla Repubblica, in parte dai governi successivi, ed anche con quei godimenti che derivano da un « antico possesso », come dice il disegno di legge attuale.

Esso cogli articoli 6 e 67, ha riconosciuti i diritti acquisiti dai privati per concessione o per antico godimento e demandata al Magistrato la sanatoria per le cosiddette proprietà vallive; e giustamente, perchè se anche la proprietà della laguna è demaniale, tuttavia non sarebbe equo cancellare questi antichi diritti che in essa si sono costituiti attraverso i tempi, per quanto essi si debbano ritenere sempre subordinati al vincolo lagunare.

Naturalmente sarà opportuno che di certi obblighi stabiliti dalla legge, si faccia, da parte dell'autorità, un uso moderato. Così, per esempio, di quello sancito dall'articolo 10 per i proprietari rivieraschi costretti a munire i loro terreni di opere di difesa affinchè il terriccio non scenda: obbligo che in certi casi può riuscire estremamente gravoso se sostenuto dal solo proprietario.

Una richiesta della Commissione dell'Istituto Veneto non è stata accolta dal disegno di legge: quella cioè che le valli si possano chiudere dai proprietari *ipso iure*, quando questi abbiano per lunghi anni esercitato tale diritto di chiusura per la pesca, senza bisogno d'una concessione annuale. Nel disegno di legge vediamo invece affermato il principio della concessione annuale. Ora questo è un punto sul quale mi permetto di fare una raccomandazione. Comprendo benissimo che si sia voluto affermare il principio della concessione annuale, perchè il regime della laguna è così delicato che la sorveglianza continua del Magistrato è necessaria, ed è perciò in atto una continua revisione delle utenze private; però non posso a meno di raccomandare che il Magistrato eserciti questo potere che gli viene conferito con una ragionevole larghezza. Si tratta di proprietari che talvolta hanno esercitato questo diritto sulla chiusura delle valli da parecchie generazioni; è giusto che queste antiche consuetudini vengano rispettate senza inutili inceppi quando non rechino danni al regime lagunare.

Ugualmente la Commissione aveva chiesto una revisione decennale delle mappe. Tale revisione sembrava utile sia dal punto di vista del diritto dei privati, che da quello del Demanio. La vigilanza del Magistrato che esercita sulla laguna una continua vigilanza e le minuziose prescrizioni della nuova legge fecero, probabilmente, sembrar inutile il fissare un termine tassativo per la revisione. Nondimeno è da augurare che, dato il continuo mutarsi delle condizioni della laguna, tali revisioni siano frequenti.

Nel suo complesso si deve riconoscere, e lo constato con soddisfazione, che il decreto-legge rappresenta un grande progresso in confronto ai progetti precedenti, e ciò sia dal lato tecnico che giuridico. Quindi non posso che associarmi al plauso che il relatore ha voluto rivolgere al Governo per aver risolto questo problema e per aver dato finalmente alla laguna di Venezia una legislazione intieramente italiana.

È questo un contributo di grande importanza

che viene dato a Venezia, la quale ritrae, come già ho detto, la sua ragione di vita dalla salute della laguna: si tratta della vita d'una città verso la quale si rivolge con immenso amore l'animo di tutta Italia. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda » (N. 1405). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia » (N. 1407). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del Comandante dell'aeronautica della Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie » (N. 1408).
 — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bemicelli, Bergamasco, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Carletti, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cesesia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallenga, Gasparini Jacopo, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Grazioli, Guàccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa,

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Lissia.

Mambretti, Manzoni, Marcello, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Moresco, Mormino, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Pende, Perris, Perrone, Pitacco, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Serristori, Silj, Sirianni, Sitta, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Todaro, Torre.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vigliani, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati (1299):

Senatori votanti	148
Favorevoli	146
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 (1303):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra (1342):

Senatori votanti	148
Favorevoli	145
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1936

assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina (1348):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita «La Fenice», con sede in Vienna (1375):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo (1377):

Senatori votanti	148
Favorevoli	145
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento (1378):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari (1379):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia (1380):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito (1381):

Senatori votanti	148
Favorevoli	143
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria (1385):

Senatori votanti	148
Favorevoli	145
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia (1386):

Senatori votanti	148
Favorevoli	143
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda (1405):

Senatori votanti	148
Favorevoli	139
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1510, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia (1407):

Senatori votanti	148
Favorevoli	143
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie (1408):

Senatori votanti	148
Favorevoli	146
Contrari	2

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1409). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica » (N. 1411). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di Corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il

Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa » (N. 1412). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese » (N. 1423). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1935-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere com-

merciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936 - Anno XIV, fra l'Italia e la Francia » (N. 1424).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Francia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione ai seguenti accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia l'11 agosto 1936:

1° *modus vivendi* per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi, con Protocollo di firma;

2° accordo stipulato, mediante scambio di note per la liquidazione dei crediti commerciali fra i due Paesi;

3° due accordi diretti alla estensione, il primo nei rapporti tra l'Italia, il Libano e la Siria, e il secondo nei rapporti tra l'Italia e la Tunisia, delle disposizioni contenute nell'accordo di cui al numero precedente, per la liquidazione dei crediti commerciali;

4° accordi relativi a scambi di bevande alcoliche fra i due Paesi, con Protocollo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (N. 1428) - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modifica-

zioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo » (N. 1430).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario » (N. 1431).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa » (N. 1432). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936 - Anno XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria » (N. 1435). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della Provincia di Foggia » (N. 1436). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni Comuni della Provincia di Foggia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Foggia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa la applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie » (N. 1437). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa la applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, Anno XIV, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalítico » (N. 1438).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalítico ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalítico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione, su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi » (N. 1440). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, che porta modificazione al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, riguardante la costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale » (N. 1443). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hauno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Burzagli.

Caccianiga, Canevari, Carletti, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Caviglia, Celesia, Centurione Scotti, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Concini, Contarini, Conz, Cozza, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallenga, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi.

Mambretti, Manzoni, Marcello, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Moresco, Mormino, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orlando, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perris, Petrone, Piola Caselli, Pitacco, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Salvago Raggi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Silj, Sirianni, Soler, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Toldaro, Torre.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Vigliani.

Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1409):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla isti-

tuzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica (1411):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa (1412):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese (1423):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Francia (1424):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1428):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo (1430):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario (1431):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle semi di canapa (1432):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria (1435):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la rizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della Provincia di Foggia (1436):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa la applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie (1437):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico (1438):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1440):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale (1443):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Facchinetti, Baldi Papini, Cogliolo, Romei Longhena, Celesia e Felici a presentare alcune relazioni.

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali (1466). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

BALDI PAPINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 (1488). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree (1382). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Disciplina dei procedimenti relativi a reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari (1482). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche (1410). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia (1372). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

ROMEI LONGHENA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana (1284). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia (1479). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia (1498). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette (1463). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Facchinetti, Baldi Papini, Cogliolo, Romei Longhena, Celesia e Felici della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani martedì 22 dicembre 1936-XV, seduta pubblica alle ore 15 con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari (1319). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e

di Fiume (1321). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune (1329). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1347). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica (1355). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone (1359). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali (1369). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) (1370). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) (1371). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (1373). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero (1383). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soprappeso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato (1384). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autoriz-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1936

zazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1390). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1394). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coò del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione (1406). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin (1480). — (Approvato dalla Camera dei deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica (1401). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli (1413). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione nonché il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni (1425). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, numero 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette (1427). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo (1429). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva (1433). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza (1434). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (1439). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela (1441). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico (1442). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale (1444). — (Approvato dalla Camera dei deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (1448). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno (1449). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1451). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1452). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi (1453). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al « Modus Vivendi » di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 (1454). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1455). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1934: atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 (1456). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1457). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) (1472). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere (1473). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere (1474). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana (1475). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana (1476). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione « Cassa di risparmio » (1490). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (1491). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali (1495). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37 (1502). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira (1469). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali (1470). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo (1471). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 17,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.